



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE
Piazzetta Italo Diana 1
09017 Sant'Antioco

Settore Politiche Sociali

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE L. 431/1998, CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2026

La Responsabile del Settore Politiche Sociali

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.”;

Richiamata la Determinazione N. 2222 del 21/07/2026 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto: *“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente”*

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **16/10/2026** (termine fissato a pena di decadenza), i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all'anno 2026, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

1. Finalita'

il Comune di Sant'Antioco con il presente bando intende sostenere i nuclei familiari in situazione di fragilità economica, titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica e privata, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, con l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento del canone d'affitto.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna a seguito della ripartizione del fondo istituito secondo quanto disposto dalla D.G.R 36/36 del 09/07/2025.

2. Principali Riferimenti Normativi

Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

DGR n.36/36 del 09 luglio 2025;

DET. N. 2222 del 21/07/2026 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica

3. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente bando i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, possiedono tutti i requisiti di seguito indicati:

A- residenza anagrafica nel Comune di Sant'Antioco nel periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

B- cittadinanza italiana o cittadinanza europea o cittadinanza extra-europea in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno.

I cittadini extra-europei, a pena di esclusione, devono allegare alla domanda regolare titolo di soggiorno.

C- disporre di attestazione ISEE annualità 2026, in corso di validità e rientrare in una delle seguenti condizioni:

Fascia A: Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

D- titolarità di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica, sita nel Comune di Sant'Antioco e occupata a titolo di abitazione principale.

Secondo le disposizioni dell'articolo 4 comma 4 del bando regionale permanente, il beneficio non è concesso qualora il contratto presentato in allegato alla domanda non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Sono ammessi i titolari di contratti di sublocazione, i titolari di contratti di locazione transitoria e di contratti di locazione relativi a co-housing. Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi

idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare il contributo non potrà essere riconosciuto.

Ai fini dell'ammissione al presente bando, il contratto di locazione, da trasmettere in allegato, deve risultare regolarmente registrato, riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere nel periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e nelle categorie catastali che non si riferiscono a civili abitazioni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

A norma dell'articolo 4 del bando regionale permanente, non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L. R. 6 aprile 1989 n.13 .

E- non titolarità, in capo al richiedente e/o ad altri componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La nuda proprietà non è causa di esclusione.

I requisiti su elencati devono essere tutti posseduti alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione.

I cittadini che nell'arco dell'anno sono stati titolari di più contratti di locazione per immobili ubicati in più di un Comune della Sardegna, possono presentare istanza in tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati nella domanda i Comuni e i relativi periodi del 2026 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

4. Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera il nucleo familiare così come composto anagraficamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, al momento della presentazione della domanda salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e nelle relative disposizioni attuative.

Si considera nucleo familiare quello composto dal solo richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel medesimo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o altro tipo di procedimento giudiziario. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate **unicamente tramite ISTANZE ON LINE** nella sezione dedicata disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sant'Antioco raggiungibile al seguente link: **<https://comune.santantioco.su.it/portal/web/quest/servizi>**

L'accesso alla suddetta piattaforma è consentito tramite SPID, CNS e CIE intestati al richiedente. Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione delle domande.

Il modulo di domanda è impostato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto, trasmettendolo, l'interessato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Il cittadino che presenta la domanda in qualità di dichiarante deve coincidere con il titolare del contratto di locazione e con il soggetto intestatario dell'IBAN indicato per l'accredito dell'eventuale contributo.

6. Documenti da allegare alla domanda

Alle domande devono essere allegati, a pena di esclusione:

- esclusivamente per i cittadini extra-ue, copia del titolo di soggiorno;
- copia del contratto di locazione;
- copia della ricevuta di registrazione del contratto rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e ricevuta del versamento annuale dell'imposta di registrazione, riferita all'anno in corso;
- documentazione relativa ad eventuali proroghe, cessioni, subentri o variazioni;
- copia delle attestazioni del pagamento del canone di locazione corrisposto dal 1 gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda;
- copia della certificazione ISEE rilasciata nell'anno in corso;
- eventuale documentazione relativa a disabilità o altre situazioni di debolezza sociale;
- documentazione relativa ad eventuali altri contributi percepiti per il canone;
- Copia codice Iban intestato al richiedente il beneficio con indicazione dell'Istituto Bancario di Credito.

Sono considerate valide esclusivamente le seguenti attestazioni:

- ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, dallo stesso sottoscritta e corredata di marca da bollo (tutte le ricevute prive di firma autografa del locatore e/o di marca da bollo, non possono essere considerate valide ai fini della quantificazione del contributo spettante);

o, in alternativa,

- bonifico bancario recante i dati del locatario e del locatore e della mensilità alla quale si riferisce il pagamento.

Sono considerate ammissibili **esclusivamente** le ricevute di pagamento o di bonifico complete di tutti i dati che consentano di ricondurre inequivocabilmente il pagamento

effettuato al rapporto locatizio per il quale si chiede il contributo e pertanto devono riportare indicazione della mensilità oggetto del pagamento, i riferimenti chiari al contratto e/o all'immobile locato (indirizzo e/o dati catastali, nominativo del soggetto che effettua il pagamento e del destinatario).

Sono ammesse le pezze giustificative relative a pagamenti effettuati in favore del locatore da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, purché sia riscontrabile inequivocabilmente il riferimento al rapporto locatizio.

Non possono essere prese in considerazione dichiarazioni del locatore o del locatario finalizzate ad attestare pagamenti non dimostrati con le forme sopra indicate.

NOTA BENE:

Ai fini dell'ammissione delle domande e della quantificazione del contributo spettante si tiene conto esclusivamente della documentazione presentata in allegato alla domanda.

E' in capo al richiedente l'onere di verificare che gli allegati inseriti al momento della trasmissione della domanda siano completi e tutti leggibili.

Tutti i documenti allegati DOVRANNO ESSERE PRODOTTI IN FORMATO PDF NON MODIFICABILE. Non verranno accettati allegati prodotti in altro formato.

Una volta trasmessa la domanda non è possibile effettuare integrazioni documentali, fatta salva la possibilità di inoltrare, entro il termine perentorio stabilito, una nuova domanda con i relativi allegati.

Nei casi di presentazione di più domande da parte del medesimo dichiarante si tiene conto esclusivamente dell'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e dei relativi allegati, le domande precedenti e i relativi allegati vengono automaticamente esclusi dal sistema.

Qualora, ad eventuali richieste di integrazione da parte del Comune, il riscontro dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nella richiesta stessa, il contributo potrà essere calcolato esclusivamente in base alla documentazione presentata in allegato alla domanda.

Riguardo alle mensilità del 2026 successive alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando, il Comune si riserva di richiedere la presentazione delle stesse prima dell'erogazione dei contributi. Di tale circostanza sarà data informazione ai richiedenti esclusivamente attraverso il sito internet del Comune, nell'apposita pagina dedicata al bando.

Può essere presentata una sola domanda di ammissione al contributo per nucleo familiare. Nel modulo di domanda, il richiedente, deve indicare il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale chiede che sia corrisposto l'eventuale beneficio.

Il conto corrente dovrà essere intestato al richiedente il beneficio e deve riportare l'indicazione dell'Istituto Bancario di Credito.

Sono considerati validi esclusivamente i codici IBAN relativi a conti correnti bancari e/o postali e/o a carte ricaricabili. Non è possibile l'accredito dei contributi sui libretti postali.

In caso di morosità il contributo viene erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità. In tali casi è necessario che nel modulo di domanda venga dichiarata tale circostanza e indicato il codice IBAN del locatore.

Ai fini della valutazione della relativa condizione di particolare fragilità del presente bando è necessario allegare alla domanda la documentazione attestante la condizione di disabilità del componente del nucleo familiare.

La disabilità dovrà essere attestata allegando la certificazione in corso di validità attestante una delle seguenti condizioni:

- invalidità civile pari o superiore al 75%;
- handicap grave ai dell'art. 3 comma 3 della L.104/92;
- condizione di “minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età”.

7. Cause di esclusione

Saranno escluse dal beneficio le domande per le quali, in seguito ai controlli, sia riscontrata una delle seguenti situazioni:

- assenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 3 e/o degli allegati necessari ai fini della verifica dei requisiti medesimi di cui al precedente articolo 6;
- residenza anagrafica non coincidente con l'unità abitativa indicata nel contratto di locazione, nel periodo per il quale si richiede il contributo;
- contratto di locazione non intestato al richiedente, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare;
- domande presentate attraverso l'utilizzo di credenziali SPID, CNS e CIE non coincidenti con l'identità del cittadino richiedente;
- domande in relazione alle quali siano riscontrate dichiarazioni non veritiere relativamente ai requisiti di ammissione, alle condizioni attributive di punteggio e/o alle informazioni necessarie alla quantificazione del contributo spettante.

8. Quantificazione del fabbisogno ai fini della richiesta di finanziamento alla RAS

Esclusivamente al fine di quantificare il fabbisogno e provvedere alla trasmissione della richiesta di finanziamento alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del bando regionale permanente approvato con determinazione SER n. 2222 del 21/07/2026, l'Amministrazione comunale predispone un elenco di domande ammissibili. Saranno considerate ammissibili ed inserite nel suddetto elenco esclusivamente le domande che risulteranno in possesso del requisito di cui alla lettera C dell'articolo 3 del presente bando. Pertanto l'inclusione nel predetto elenco non determina alcun diritto all'erogazione del beneficio.

9. Formazione dell'elenco delle domande ammesse

Ai fini dell'approvazione dell'elenco delle domande ammesse l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande.

Preliminarmente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse al benefico o della graduatoria provvisoria saranno effettuate verifiche, con modalità anche a campione delle dichiarazioni presentate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e della documentazione prodotta a corredo delle stesse.

Nel corso delle verifiche istruttorie, laddove si riscontrassero carenze formali, l'Amministrazione si riserva di richiedere all'interessato i documenti utili ai fini della valutazione della domanda. In caso di soccorso istruttorio la richiesta di integrazione documentale, così notificata, conterrà l'indicazione del termine perentorio, non eccedente i 7 giorni, entro il quale produrre la documentazione richiesta. In assenza di riscontro l'istruttoria sarà conclusa tenendo conto di quanto in possesso dell'ufficio.

Ad esito dell'istruttoria si procederà ad approvare l'elenco delle domande ammesse a beneficiare del contributo con indicazione della somma spettante.

Qualora le risorse effettivamente assegnate al Comune di Sant'Antioco non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno accertato, i contributi saranno ridotti proporzionalmente nella medesima percentuale per tutti gli aventi diritto.

La riduzione proporzionale sarà applicata esclusivamente nei limiti necessari a ricondurre il fabbisogno alle risorse disponibili.

Il suddetto elenco di domande ammesse al beneficio saranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 7 giorni consecutivi.

Durante tale arco temporale, gli interessati, potranno presentare motivato ricorso in opposizione all'esclusione esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo on-line che sarà reso disponibile sul sito internet del Comune.

Il ricorso presentato oltre il termine e/o con modalità difformi da quelle indicate nell'apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale, non sarà preso in considerazione.

Al termine dell'istruttoria degli eventuali ricorsi e dell'espletamento delle verifiche d'ufficio sarà reso pubblico l'elenco definitivo.

Non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli interessati sull'esito dell'istruttoria.

L'elenco degli ammessi al beneficio sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Sant'Antioco e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati.

10. Ammontare del contributo concedibile e cumulabilità con altri contributi

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

È ammesso il cumulo con altri benefici relativi al sostegno alla locazione ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti.

Il cumulo complessivo non può comunque superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della legge n. 431/1998.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda se abbia percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione e indicarne l'importo.

La cumulabilità con altri contributi e l'eventuale somma effettivamente spettante saranno verificate dal Comune preliminarmente alla liquidazione.

11. Quantificazione del contributo erogabile e ripartizione in fasce su base reddituale

Secondo le previsioni dell'articolo 8 del bando regionale permanente, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno 2026, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.3

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% per i nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti condizioni di particolare fragilità sociale:

- presenza di ultra-sessantacinquenni;
- presenza di disabili;
- genitore solo con figli minori a carico;
- numero di figli pari o superiore a tre.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

La quantificazione del contributo non può comunque prescindere dalla spesa sostenuta dal richiedente e dimostrata attraverso le pezze giustificative presentate in allegato alla domanda, così come previsto nel precedente articolo 6.

12. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2026.

Le ricevute del pagamento del canone di locazione relative al periodo successivo all'inoltro dell'istanza (Ottobre-Dicembre 2026) dovranno pervenire al Servizio sociale entro il mese di Gennaio 2027;

La liquidazione del contributo spettante avverrà quindi solo dopo l'acquisizione delle ricevute di pagamento relative alle 12 mensilità dell'anno in corso e a seguito di disponibilità dei fondi RAS.

Come già indicato nel precedente articolo 6, in caso di morosità l'eventuale contributo destinato al conduttore sarà erogato al locatore interessato alla sanatoria della morosità, del quale sia stato fornito l'IBAN nella domanda.

Nel caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato in favore di uno degli altri componenti facenti parte del nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda.

Non verranno comunque erogati i contributi di importo inferiore a € 100,00.

13. Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di confrontare i dati dichiarati con le informazioni in possesso del sistema informativo comunale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'INPS e di altre banche dati pubbliche.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi in base al presente bando.

L'Amministrazione Comunale procederà in ogni caso al recupero delle somme indebitamente percepite e all'attivazione di ogni ulteriore adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati

14. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Sant'Antioco per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto del presente Bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Antonella Serrenti Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione come Responsabile del Settore Politiche Sociali.

15. Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché alle disposizioni del Bando regionale permanente approvato con Determinazione del Direttore del S.E.R. n. 2222 del del 21/07/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Antonella Serrenti